



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Parere sullo

Schema di decreto del Ministro dell'istruzione recante "Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'art. 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "*Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*", convertito, con modificazioni, dalla legge 23.7.2021, n. 106".

approvato nella seduta plenaria n. 65 del 04/11/2021

tenutasi in modalità telematica nel rispetto delle misure governative contro la diffusione pandemica in atto

Premessa

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), richiamando quanto già espresso in precedenti pareri, ribadisce, ai fini di un autentico esercizio del diritto di istruzione nel sistema scolastico pubblico, la centralità e l'importanza del reclutamento e della formazione iniziale del personale mediante la valorizzazione delle capacità e delle potenzialità professionali degli aspiranti.

Il decreto in esame, invece, previsto dall'art. 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, appare come un provvedimento che, pensato per apportare tutte le occorrenti modificazioni ai bandi di concorso già pubblicati e regolare in via transitoria e in deroga alle norme vigenti il reclutamento, finisce per realizzare una implicita riforma delle future modalità concorsuali, non ancora regolate da bandi e pertanto non emendabili; di contro, proprio la definizione del decreto "*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*", richiama alla eccezionalità e non alla continuità delle misure previste. Ciò si comprende dalla lettura del comma 11 nella parte in cui si fa riferimento esplicito alla straordinarietà di indispensabili *modificazioni a bandi*, che, se non ancora emanati, non possono evidentemente essere modificati.

Di fatto, il DM realizza una riforma che ricade su tutti i concorsi, banditi e da bandire. In quest'ottica, il CSPI ribadisce la necessità di individuare un percorso di reclutamento omogeneo e univoco tale da definire, in tempi brevi, un sistema ordinario che dia certezze di programmazione al fine di approdare a una riforma del reclutamento che metta al centro la formazione iniziale con percorsi strutturati e stabili, garantendo altresì adeguate modalità di preparazione ai candidati.

Il CSPI invita quindi il Ministero dell'Istruzione - anche attraverso il confronto al "Tavolo per il Reclutamento" istituito con il "Patto per la Scuola" - ad avviare, come previsto nel PNRR, le riforme relative al miglioramento dei processi di reclutamento e di formazione degli insegnanti, individuando modalità non estemporanee, ma che siano omogenee, univoche ed orientate alla valorizzazione di competenze e professionalità.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Parallelamente alle difficoltà segnalate in relazione alle modalità di assunzione, si rileva la necessità di un consolidamento delle dotazioni dell'organico di diritto, che sono alla base delle successive immissioni in ruolo, anche in vista degli obiettivi contenuti nel PNRR per il contenimento del numero degli alunni per classe.

Si rileva l'assenza nelle premesse del richiamo all'articolo 59, comma 10 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106" che, come successivamente indicato dall'articolato, prevede una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Inoltre, pur nella consapevolezza del mutato quadro normativo, si ripropongono le osservazioni già avanzate dal CSPI nei pareri espressi nelle sedute del 27 gennaio 2016 e del 16 gennaio 2019 che hanno evidenziato una separazione troppo marcata tra la procedura finalizzata all'accesso ai posti comuni e quella per i posti sul sostegno. Questo comporta il rischio di una netta separazione tra i due profili, che se attuata determinerebbe, tra le varie conseguenze, rilevanti problemi per la mobilità dei docenti tra le tipologie di posti, al momento condizionata solo dall'aver assolto il vincolo di permanenza di cinque anni sul posto di sostegno.

In ogni caso, il CSPI ritiene opportuno che i quesiti della prova scritta della procedura per i posti di sostegno vertano anche su tematiche disciplinari, culturali e professionali proprie dell'insegnamento curricolare; parimenti, i quesiti della prova scritta e la prova orale della procedura per i posti comuni dovrebbero accertare anche conoscenze e competenze relative ai temi dell'inclusione scolastica. Questo in quanto il tema dell'inclusione in questi ultimi anni ha assunto una dimensione molto più ampia e complessa rispetto al passato con le innovazioni e le indicazioni comunitarie di cui si deve oggi tener conto, tra cui la Convenzione dei Diritti delle Persone con Disabilità (ONU 2006), la Strategia Europea sulla disabilità 2010/2020 (UE 2010), STRATEGIA EUROPA 2020 - La qualità dell'istruzione – ET 2020, Cinque messaggi chiave per l'educazione inclusiva – Dalla teoria alla prassi (European Agency 2014) Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile: Goal 4: «Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti».

Il CSPI, infine, propone di specificare che i docenti che abbiano conseguito il titolo di differenziazione didattica Montessori, Pizzigoni, Agazzi per la scuola dell'infanzia e primaria entro i termini previsti dal bando di concorso possano dichiarare il possesso dei titoli al fine della costituzione di una graduatoria dei vincitori anche con il titolo specifico che possano optare tra il posto comune e il posto di differenziazione didattica.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

In relazione alla prevista possibilità di ammissione con riserva di coloro che hanno conseguito titoli abilitanti all'estero, il CSPI si limita a segnalare al Ministero che la tempistica di riconoscimento risulta al momento fin troppo lunga e ciò spesso determina un accantonamento dei posti per i candidati in attesa di riconoscimento, con conseguenti ricadute sull'intera procedura assunzionale.

In conclusione, il CSPI ribadisce che, a fronte della necessità di una riforma qualificata e urgente del sistema di reclutamento e formazione del personale della scuola, il decreto propone, invece, procedure che, pur prendendo avvio da un percorso previsto per i concorsi già banditi e legati all'attuale contesto emergenziale, sono orientate a modificare stabilmente le modalità di assunzione.

In particolare, il testo del decreto evidenzia tale aspetto problematico in quegli articoli che uniscono le modifiche previste dal comma 11 per i bandi già emanati alle disposizioni per i futuri concorsi, peraltro non ancora banditi, previste dal comma 10 dell'articolo 59, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Tali aspetti si rilevano negli articoli che applicano gli interventi di modifica sia ai bandi già emanati che a quelli futuri, a partire dall'articolo 1 che al comma 2 esplicita chiaramente la volontà di estendere le procedure (cfr. "I concorsi sono banditi con frequenza annuale"), mentre al contrario è inserito solo all'art. 13 come disposizione transitoria il riferimento alle "... procedure concorsuali indette con decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 498".

La stessa riflessione riguarda l'articolo 3 ("Requisiti di ammissione e articolazione del concorso"), in quanto i requisiti di ammissione risultano definiti per le domande già prodotte e per le quali non è prevista la riapertura dei termini di partecipazione, così come l'articolo 4 in quanto le commissioni giudicatrici sono previste dall'art. 6 del decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 498, pertanto, l'intero articolo risulta inutile per la gestione delle procedure in corso.

L'articolo 12 (Istanze di partecipazione ai concorsi e bandi) è chiaramente impostato in modo da regolamentare i futuri concorsi, mentre solo i commi 6, 9 e 10 sono riferiti ai bandi già emanati.

Per quanto concerne lo svolgimento dei concorsi per le scuole con lingua d'insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano nel Friuli-Venezia Giulia, il CSPI segnala che la redazione delle prove scritte computer-based va prevista anche per la lingua slovena ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 425 del Dlgs. 297/94. Si evidenzia che questa specificità, sotto un profilo puramente tecnico, rischia di impedire il regolare svolgimento delle procedure concorsuali per le suddette scuole in quanto implicherebbe la traduzione in sloveno della base dati dei quesiti.

Per quanto riguarda l'Allegato A non si rilevano osservazioni e richieste di modifica, mentre per l'Allegato B si rinvia allo specifico approfondimento.

In relazione al testo del decreto in esame, il CSPI avanza le seguenti specifiche richieste.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106	
IL MINISTRO	
	Proposta di modifica/Osservazioni
<p>VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, ed in particolare l'articolo 59 che, al comma 10, prevede l'indizione, con frequenza annuale, di concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno, nel rispetto dell'articolo 39, commi 3 e 3bis della legge 27 dicembre 1997, n.449, con prove da svolgersi secondo modalità semplificate che ne garantiscano comunque il carattere comparativo e, al comma 11, demanda ad un decreto del Ministro dell'Istruzione la disciplina delle modalità di redazione dei quesiti della prova scritta anche a titolo oneroso, della commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, dei programmi delle prove, dei requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, dei titoli valutabili e del relativo punteggio;</p> <p>VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";</p> <p>VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante "Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola";</p>	



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante "Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, gli articoli 2 e 3;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'articolo 35 concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, ove al comma 3 è consentito il ricorso, "all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione", l'articolo 37, che ha stabilito che i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedano l'accertamento della conoscenza della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere, nonché l'articolo 38, in merito all'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche da parte dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e dei loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

VISTI i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone,



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante: "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53" e in particolare l'articolo 1, in base al quale la scuola dell'infanzia "contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini, anche promuovendo il plurilinguismo attraverso l'acquisizione dei primi elementi della lingua inglese"; l'articolo 5, che introduce l'alfabetizzazione obbligatoria nella lingua inglese tra le finalità della scuola primaria, superando quanto previsto dal decreto ministeriale 28 giugno 1991, articolo 1, in base al quale "l'insegnamento della lingua straniera riguarda, di norma, le quattro lingue più diffuse: francese, inglese, spagnolo, tedesco";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTO il decreto legislativo 11.4.2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016 n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno;

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e in particolare l'articolo 25, in merito all'accesso all'occupazione dei titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;

VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo" convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'articolo 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTO il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, cd. "GDPR";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998, recante "Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario" ed in particolare l'articolo 3;



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011 recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 recante "Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 aprile 2019, n. 327, recante "Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, le prove di esame e i relativi programmi";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 aprile 2019, n. 329, recante "Requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno";

VISTA l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 aprile 2019, n. 330, concernente "Formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia e primaria per i posti comuni e di sostegno;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

2020, n. 200, concernente “Tabella dei titoli valutabili nei concorsi, per titoli ed esami, per l’accesso ai ruoli del personale docente nella scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno”;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 19 dicembre 2016, n. 5388, e le altre conformi, con le quali si afferma l’equiparazione tra il diploma magistrale e il diploma di maturità linguistica conseguito al termine dei percorsi quinquennali di sperimentazione attivati presso gli istituti magistrali;

RAVVISATA la necessità di procedere alla revisione dei citati decreti ministeriali 9 aprile 2019, n. 327 e 20 aprile 2020, n. 200 alla luce delle innovazioni introdotte dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al fine di un più agile espletamento delle procedure concorsuali;

CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 110, della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevede che ai concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente possano partecipare esclusivamente i candidati muniti del titolo di abilitazione all’insegnamento per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto e, per i posti di sostegno, i soli candidati muniti del titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;

VISTA la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d’ora in poi CSPI);

ACQUISITO il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria del ;

RITENUTO di accogliere le richieste del CSPI che non appaiono in contrasto con le norme vigenti in materia e che non limitano le prerogative dell’Amministrazione nella definizione dei criteri generali;

RITENUTO di non poter accogliere le seguenti richieste formulate dal CSPI...

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

DECRETA	
	Proposta di modifica/Osservazioni
<p data-bbox="427 562 552 633">Articolo 1 (Oggetto)</p> <p data-bbox="118 678 861 1099">1. Il presente decreto detta disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno, nonché le modalità di redazione dei quesiti della prova scritta anche a titolo oneroso, la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, i programmi delle prove, i requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, i titoli valutabili e il relativo punteggio.</p> <p data-bbox="118 1144 861 1292">2. I concorsi sono banditi con frequenza annuale, nelle regioni e per i ruoli nei quali si preveda un'effettiva vacanza e disponibilità di posti nell'organico dell'autonomia.</p>	
<p data-bbox="411 1301 568 1373">Articolo 2 (Definizioni)</p> <p data-bbox="118 1417 861 1955">1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a. Ministero: Ministero dell'istruzione; b. Testo Unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; c. Decreto-legge: decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106; d. Docenti di sostegno: docenti specializzati nel sostegno agli alunni con disabilità. e. USR: ufficio scolastico regionale; f. dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR.</p>	



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Articolo 3

(Requisiti di ammissione e articolazione del concorso)

1. Ai sensi della legislazione vigente, sono ammessi a partecipare alle procedure per i posti comuni di cui al presente decreto i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:

a. titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

b. diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002 e, in particolare:

b.1. per i posti comuni della scuola primaria, il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27;

b.2. per i posti comuni della scuola dell'infanzia, il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27.

2. Per le procedure per i posti di sostegno su infanzia e primaria, è richiesto inoltre il possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di

Si segnala che all'art.3 c.1 manca tra i titoli di studio il diploma di grado preparatorio abilitante per la scuola dell'infanzia triennale/quinquennale: a tal proposito si richiama l'art. 3, comma 1, lett. b2) del Decreto Dipartimentale n. 498 del 21 aprile 2020.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>specializzazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.</p> <p>3. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all'estero i titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e di cui al comma 2, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.</p> <p>4. Il concorso si articola nella prova scritta di cui all'articolo 5, nella prova orale di cui all'articolo 6 e nella successiva valutazione dei titoli.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 4 (Commissioni giudicatrici)</p> <p>1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria sono costituite con decreto del dirigente preposto all'USR responsabile della procedura, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinanza ministeriale 9 aprile 2019, n. 330, con riferimento ai requisiti di cui al decreto ministeriale 9 aprile 2019, n. 329.</p> <p>2. Qualora ricorrano le condizioni di cui al primo periodo dell'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza ministeriale 9 aprile 2019, n. 330, le commissioni sono suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto, e secondo le modalità previste dall'articolo 404, comma 12, del Testo Unico. In conformità a quanto previsto dall'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente.</p>	<p>Al fine di garantire un efficace svolgimento della fase di valutazione delle prove, il CSPI propone l'esonero dal servizio per i componenti delle commissioni esaminatrici.</p>



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>La commissione, in una seduta plenaria preparatoria, condivide le modalità applicative dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla commissione nazionale di cui all'articolo 8.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 5 (Prova scritta per i posti comuni e di sostegno)</p> <p>1. I candidati che abbiano presentato istanza di partecipazione al concorso secondo le modalità, i termini e nel rispetto dei requisiti di cui ai bandi previsti dall'articolo 12 sono ammessi a sostenere una prova scritta computer-based distinta per ciascuna procedura. La durata della prova è pari a 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.</p> <p>2. La prova scritta di cui al comma 1 è composta da cinquanta quesiti vertenti sui programmi di cui all'articolo 9 del presente decreto, così ripartiti:</p> <p>a. per i posti comuni, quaranta quesiti a risposta multipla, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze in relazione alle discipline oggetto di insegnamento nella scuola primaria e ai campi di esperienza nella scuola dell'infanzia;</p> <p>b. per i posti di sostegno, quaranta quesiti a risposta multipla inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità;</p> <p>c. per i posti comuni e di sostegno, cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.</p>	<p>Il CSPI propone l'estensione dei tempi da 100 ad almeno 120 minuti:</p> <p>“Articolo 5 (Prova scritta per i posti comuni e di sostegno)</p> <p>1. ... La durata della prova è pari a 120 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.”</p>



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>3. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l'ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.</p> <p>4. L'amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative al medesimo insegnamento e tipologia di posto, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 6 (Prova orale)</p> <p>1. I candidati che, ai sensi del successivo articolo 7 hanno superato la prova di cui all'articolo 5, sono ammessi a sostenere la prova orale.</p> <p>2. La prova orale per i posti comuni è finalizzata all'accertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto dall'Allegato A di cui all'articolo 9 del presente decreto e valuta la padronanza delle discipline, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti.</p> <p>3. La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma di cui al medesimo Allegato A, valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno all'alunno con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l'inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili</p>	<p>Art. 6, comma 2 - Dopo le parole "padronanza delle discipline" inserire le seguenti: "nell'ambito dell'unitarietà dell'insegnamento e dell'attività educativa".</p>



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l'impiego didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali.</p> <p>4. La prova orale ha una durata massima complessiva di 30 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e consiste nella progettazione di una attività didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche, metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle tecnologie digitali. La commissione interloquisce con il candidato anche con riferimento a quanto previsto al comma 5.</p> <p>5. La prova orale per i posti comuni e di sostegno valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue nonché della specifica capacità didattica, che nel caso dei posti di sostegno contempla la didattica speciale.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 7 (Valutazione delle prove e dei titoli)</p> <p>1. Le commissioni giudicatrici dispongono di duecentocinquanta punti, di cui cento per la prova scritta, cento per la prova orale e cinquanta per i titoli.</p> <p>2. La commissione assegna alla prova scritta di cui all'articolo 5 un punteggio massimo di 100 punti. La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo di almeno 70 punti.</p> <p>3. La commissione assegna alla prova orale di cui all'articolo 6 un punteggio massimo complessivo di 100 punti, sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla commissione nazionale di cui all'articolo 8. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 70 punti.</p>	



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>4. La commissione assegna ai titoli culturali e professionali di cui all'articolo 10 del presente decreto un punteggio massimo complessivo di 50 punti.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 8 (Predisposizione delle prove. Commissione nazionale)</p> <p>1. I quesiti delle prove di cui all'articolo 5 sono predisposti a livello nazionale dal Ministero che, a tal fine, si avvale di una commissione nazionale, incaricata altresì di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta computer based, che dovranno essere pubblicati sul sito del Ministero almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova. Entro lo stesso termine dovranno essere pubblicati i quadri di riferimento per la valutazione della prova orale, redatti dalla medesima commissione.</p> <p>2. Le tracce delle prove di cui all'articolo 6 sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice di cui all'articolo 4, secondo i programmi di cui all'articolo 9. Le commissioni le predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, 24 ore prima dell'orario programmato per la propria prova. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.</p> <p>3. La commissione nazionale di cui al comma 1 è composta scegliendo tra professori universitari di I o II fascia, ricercatori a tempo indeterminato, a tempo determinato di tipo A o tipo B di cui all'articolo 24, comma 3 lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, assegnisti di ricerca, docenti delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, dirigenti tecnici, dirigenti scolastici, docenti di ruolo. Ai componenti della commissione si applicano le condizioni personali ostative all'incarico previste dall'articolo 6 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 aprile 2019, n. 329.</p>	<p>Art. 8 c.1 – Il CSPI propone, ai fini di una sufficiente predisposizione dei tempi di preparazione dei candidati, di modificare come segue: "... i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta computer based, che dovranno essere pubblicati sul sito del Ministero almeno venti giorni prima dello svolgimento della prova."</p> <p>Art.8 c. 3 – Tra i componenti della commissione nazionale sono previsti i docenti delle istituzioni AFAM: il CSPI propone di eliminare il riferimento, probabilmente più funzionale nel provvedimento relativo alla scuola secondaria di I e II grado.</p>



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>4. Con successivo decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione si provvede a definire la composizione della citata commissione nazionale.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 9 (Programmi di esame)</p> <p>1. L'Allegato A, che è parte integrante del presente decreto, indica per ciascuna tipologia di posto:</p> <ul style="list-style-type: none">a. il programma di esame comune;b. il programma di esame specifico per ciascuna procedura concorsuale.	
<p style="text-align: center;">Articolo 10 (Titoli valutabili e relativo punteggio)</p> <p>1. L'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, identifica i titoli di accesso, i titoli professionali, culturali e di servizio valutabili nelle procedure concorsuali, per titoli ed esami, a posti per il reclutamento del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia e primaria, unitamente alla ripartizione dei relativi punteggi.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 11 (Graduatorie di merito regionali)</p> <p>1. La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per insegnamento e tipologia di posto. Il punteggio finale è espresso in duecentocinquantiesimi.</p> <p>2. Per gli insegnamenti per i quali, in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili, è disposta l'aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.</p>	



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

3. Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati nel limite massimo di posizioni corrispondenti ai posti banditi. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

4. Le graduatorie di merito sono approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR. Le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione, insegnamento o tipologia di posto, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi sino all'esaurimento della graduatoria, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

5. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

6. La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.

7. Si applica quanto disposto all'articolo 399, commi 3 e 3 bis del Testo Unico.

Ai fini di una più efficace procedura di reclutamento, finalizzata alla copertura di tutti i posti disponibili, il CSPI propone di integrare come segue l'art. 11 c.3:

dopo le parole "decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487." inserire:
"Nel caso di eventuali rinunce alla nomina si procede all'individuazione di un corrispondente numero di aspiranti per integrare la graduatoria."



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Articolo 12

(Istanze di partecipazione ai concorsi e bandi)

1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un'unica regione per una o più delle procedure concorsuali per le quali posseggano i requisiti di cui all'articolo 3. Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un'unica istanza con l'indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare.
2. I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.
3. Il termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso è di trenta giorni a decorrere dalla data iniziale indicata nel bando. Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, è prorogato di diritto al primo giorno non festivo successivo. Si considera utilmente prodotta la domanda di ammissione pervenuta entro le ore 23,59 dell'ultimo giorno utile.
4. Il contenuto dell'istanza di partecipazione è disciplinato dal bando, che indica altresì quali elementi siano necessari a pena di esclusione dal concorso.
5. Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto, ai sensi dell'articolo 1, comma 111, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il pagamento di un contributo di segreteria per ciascuna delle procedure (infanzia / primaria / sostegno infanzia / sostegno primaria) per le quali si concorre, secondo le modalità stabilite nel bando di concorso.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

6. Ai sensi dell'articolo 400, comma 02, del Testo Unico, i bandi di concorso sono adottati con decreti del Direttore generale del personale scolastico, che provvede altresì alla definizione delle modalità attuative delle disposizioni di cui al presente decreto.

7. I bandi disciplinano:

- a. i requisiti generali di ammissione al concorso, ai sensi dell'articolo 3;
- b. il termine, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso;
- c. l'organizzazione delle prove concorsuali;
- d. le modalità di informazione ai candidati ammessi alla procedura concorsuale;
- e. i documenti richiesti per l'assunzione;
- f. l'informativa sul trattamento dei dati personali.

8. I bandi possono prevedere, in caso di esiguo numero dei posti conferibili, l'aggregazione territoriale delle procedure concorsuali.

9. I bandi dei concorsi emanati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Legge prevedono una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

10. La riserva di cui al comma precedente vale in un'unica regione e per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno scolastico. Nel calcolo della percentuale dei posti riservati si procede con arrotondamento per difetto. La riserva si applica solo nel



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>caso in cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 13 (Disposizioni transitorie)</p> <p>1. Per le procedure concorsuali indette con decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 498 non è prevista, in attuazione dell'articolo 59, comma 11, del Decreto-legge, la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 14 (Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano, alla Regione Valle d'Aosta e alle Province di Trento e Bolzano)</p> <p>1. Il Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia-Giulia, anche mediante delega al dirigente preposto all'ufficio di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, provvede ad adattare l'Allegato A alle specificità delle scuole dell'infanzia e primaria con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano.</p> <p>2. Sono fatte salve le specifiche competenze in materia di reclutamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 15 (Ricorsi)</p> <p>1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.</p>	



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Articolo 16 (Norme di salvaguardia)	
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili.	
2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.	
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.	
IL MINISTRO Prof. Patrizio Bianchi	

Il CSPI esprime parere favorevole, a condizione che siano accolte le richieste di modifica, invitando l'Amministrazione a far proprie le considerazioni avanzate in premessa.